



COMUNE DI FABBRICA CURONE

Provincia di Alessandria

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. **2**

del **28 Marzo 2023 ore 19,30**

OGGETTO: Approvazione aliquote anno 2023 Imposta Municipale Propria – IMU.

L'Anno Duemilaventitre il giorno **VENTOTTO** del mese di **MARZO** in Fabbrica Curone, alle ore 19,00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in forma mista presenza - videoconferenza, i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano i Signori:

N. Ordine	COGNOME E NOME Carica rivestita	Presenti	Assenti
1	DEANTONI Roberto - Sindaco	SI	
2	MARONE Carlo - Vice Sindaco - As.	SI	
3	BRACCO Paolo - Consigliere	SI	
4	TOSO Manuel Aldo - Consigliere	-	SI
5	ZANARDI Cristiano - Consigliere	-	SI
6	RAMACCIOTTI Maria Alejandra - Consigliere	-	SI
7	TAMBORNINI Gian Piero - Consigliere	SI	
8	MENTASTI Andrea - Consigliere	SI	
9	CAVALLERI Daniele - Consigliere	SI	
10	MUSSO Luigi - Consigliere	SI	
11	TORRAZZA Andrea - Consigliere	-	SI

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) D.Lgs. 267/2000) il **Dott. Alessandro PARODI** - Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **DEANTONI Roberto** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che disciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);

CONSIDERATO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 è stato prorogato al 30/04/2023 con l'art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31/05/2022 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2022;

VISTO il Regolamento della nuova IMU approvato con deliberazione C.C. n. 1 in data 20/05/2021;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs.vo 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

VISTI e richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che stabilisce nella misura dello 0,5 per cento l'aliquota di base per l'abitazione principale, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce"), nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento; la stessa disposizione stabilisce che detti fabbricati saranno esenti a decorrere dall'anno d'imposta 2022;
- il comma 752, che consente di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *"a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi"*.

RICHIAMATA la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756.

VERIFICATO che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, considerando che non è ancora applicabile la disposizione contenuta nel comma 837 dell'art. 1 della L. 197/2022, in base alla quale: *"in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755"*.

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche

per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale.

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo, confermatrice di quelle già in vigore per gli anni precedenti, come segue:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (cat. C2, C6, C7), così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esenti
Abitazione principale cat. A1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze (C2, C6, C7), al massimo una per ciascuna categoria	4,0 per mille
Detrazione abitazione principale (se dovuta)	€ 200,00
Altri immobili	9,2 per mille
Aree edificabili	9,2 per mille
Fabbricati rurali strumentali – D10 (art 9 comma 3bis D.L. 557/93)	Esenti
Terreni agricoli	Esenti

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023 (confermatrice di quelle già in vigore nel 2022):

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (cat. C2, C6, C7), così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	Esenti
Abitazione principale cat. A1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze (C2, C6, C7), al massimo una per ciascuna categoria	4,0 per mille
Detrazione abitazione principale (se dovuta)	€ 200,00
Altri immobili	9,2 per mille
Aree edificabili	9,2 per mille
Fabbricati rurali strumentali – D10 (art 9 comma 3bis D.L. 557/93)	Esenti
Terreni agricoli	Esenti

- 3) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2023;

- 4) Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
- 5) di dichiarare la presente, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, V comma, del D. Legislativo. n. 267 del 18 agosto 2000.
-

Pareri espressi ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267:

TECNICO: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Sala Franco

CONTABILE: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: Sala Franco

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F/to: Deantoni Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F/to: Parodi Alessandro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F/to: Stefano Valerii

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme ad uso amministrativo.

Fabbrica Curone, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE